

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Associazione Bancaria Italiana, di seguito “**l'ABI**”

e

l'Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento, di seguito “**l'APSP**”

e

CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FIPE quali associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti,

tutte, di seguito, denominate, “**le Parti**”

per

LA MITIGAZIONE, LA MAGGIORE COMPRENSIBILITA' E COMPARABILITA' DEI COSTI DI ACCETTAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

VISTO

- l'articolo 1, comma 385, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che “Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni”;
- l'articolo 1, comma 386 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto volto a istituire un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 3 marzo 2023 (di seguito, il "Decreto") che ha istituito il tavolo permanente preordinato alla finalizzazione dell'accordo previsto dal citato articolo 1, comma 386 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante la disciplina delle attività consultive svolte dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM");

PREMESSO CHE

- le attività connesse con la filiera dei Pagamenti sono svolte in un mercato concorrenziale, in cui sono presenti operatori nazionali, europei ed extraeuropei;
- ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DL 179/2012, dal 1° gennaio 2014 vige in Italia l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carta da parte degli operatori economici. Inoltre, l'Italia è il paese europeo con la maggiore presenza di terminali POS (oltre 3,6 milioni);
- sono state adottate una serie di misure volte a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, ivi comprese specifiche modalità di incentivazione, anche nella forma di crediti di imposta, rivolte sia ai cittadini sia alle imprese, per accrescere la digitalizzazione del Paese nell'ambito dei pagamenti; in particolare, quelle di cui all'art. 22 della legge 157/2019;
- la trasparenza rappresenta sia una preconditione per valutare l'equità dei costi per tutti gli operatori economici sia una modalità per poter mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche. Occorre intervenire affinché tale trasparenza assicuri una immediata comprensibilità e un'agevole comparabilità delle informazioni;
- in Italia alcuni operatori propongono offerte commerciali volte a ridurre i costi di accettazione degli strumenti di pagamento con carte;
- un ulteriore contenimento dei costi legati all'accettazione di strumenti di pagamento elettronici, specie per le transazioni di importo contenuto, può rappresentare uno stimolo alla diffusione dei suddetti strumenti di pagamento in un contesto già competitivo con offerte diverse ed articolate presenti sul mercato italiano, seppure oggi di difficile immediata comparazione;
- il contenimento dei costi per l'accettazione delle transazioni elettroniche da parte degli esercenti richiede di tener presenti tutte le diverse commissioni e componenti che incidono sul costo complessivo delle operazioni e che remunerano i servizi prestati da diversi operatori della filiera dei pagamenti, tra cui i soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli esercenti, gli emittenti di carte, i circuiti di pagamento ovvero i diversi operatori che forniscono i servizi tecnici necessari al completamento delle transazioni con carta (di seguito gli "Operatori della filiera dei pagamenti");
- ai fini del contenimento dei costi occorre considerare i vantaggi per tutto il sistema economico correlati alla riduzione dei costi di gestione del contante e le economie di scala derivanti dall'elevato numero dei terminali.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- quanto indicato in precedenza è parte integrante del Protocollo;

- il presente Protocollo ha ricevuto l'esplicito parere favorevole dell'AGCM, come da Allegato 1.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Protocollo intende promuovere ulteriormente la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici, a carico dei soggetti che svolgono l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro (tutti, di seguito, denominati "Esercenti").
2. Le Parti e i successivi aderenti al presente Protocollo favoriscono, promuovono e sostengono iniziative volte a incentivare la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici tra gli Esercenti e, a tal fine, assumono e promuovono gli impegni esplicitati nei seguenti articoli.
3. Il presente Protocollo si applica ai pagamenti di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 effettuati almeno presso gli Esercenti indicati al comma 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente accordo i pagamenti artificialmente frazionati, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lett. v), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di beneficiare delle condizioni previste dal presente Protocollo e i pagamenti on-line e ricorrenti "appoggiati" su carte di debito o di credito (cd. Card on file).
4. Le associazioni maggiormente rappresentative che non sono già parte del Protocollo e intendano aderirvi, entro i limiti di quanto disposto dall'articolo 1, commi 385 e 386 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ne danno comunicazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
5. Per quanto non espressamente definito dal presente Protocollo, si applica quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2023.

Articolo 2

(Trasparenza, comprensibilità informativa e comparabilità dei costi)

1. Con l'obiettivo di semplificare e rendere maggiormente chiare, comparabili e intelleggibili le informative contenenti i costi delle transazioni con carte, l'ABI e l'APSP si impegnano a invitare i propri associati a redigere la propria informativa precontrattuale in maniera tale da consentire agli Esercenti di meglio comprendere, in modo chiaro e agevole, le caratteristiche delle offerte commerciali dei servizi di accettazione presso l'esercente e le relative condizioni economiche e a facilitarne la confrontabilità dei costi, in coerenza con

quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea e con le indicazioni dell'Autorità di vigilanza.

2. In particolare, le Parti esprimono l'esigenza che venga aggiornata la normativa di riferimento, con particolare attenzione al tema della trasparenza, definendo, per i costi associati a qualsiasi titolo ai pagamenti con carta, una tassonomia standardizzata e una modalità di rappresentazione semplice e sintetica – in analogia con l'indicatore dei costi complessivi (ICC) previsto per i conti di pagamento - per assicurare la necessaria comprensione e comparabilità dei costi a carico degli operatori economici che ricevono pagamenti tramite carte, definendo una standardizzazione delle modalità di rappresentazione dei costi e un sistema di monitoraggio e valorizzazione delle informazioni.

Articolo 3

(Mitigazione dei costi e pubblicità delle iniziative)

1. L'ABI e l'APSP invitano tutti i propri associati "Operatori della filiera dei pagamenti" a contribuire alla mitigazione dei costi connessi con il pagamento con carte presso gli Esercenti, come definiti ai sensi del precedente art. 1, comma 1, aderendo a quanto auspicato nel presente Protocollo.
2. Più specificatamente l'ABI e l'APSP si impegnano a invitare i propri associati, che operano in qualità di "soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti" (*acquirer*)¹ anche a promuovere iniziative commerciali nei confronti degli Esercenti, volte a ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro. In particolare, tali iniziative commerciali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro. Le iniziative commerciali andranno pubblicizzate per almeno 6 mesi e avranno durata non inferiore a 9 mesi.
3. Nelle more della revisione della normativa di riferimento ai sensi del precedente art.2, comma 2, i Prestatori di Servizi di Pagamento che operano in qualità di "soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti" aderenti al presente Accordo utilizzeranno l'allegato schema standard (Allegato 2) di rappresentazione sintetica delle condizioni previste dalle offerte commerciali di cui al comma 2. Tale schema è finalizzato ad assicurare l'immediata comparabilità tra le iniziative commerciali di cui al presente Protocollo (Cfr. All. 2, colonna A). Inoltre, esso è funzionale a dare adeguata e chiara informativa delle condizioni applicate al termine dell'iniziativa commerciale di cui al comma 2 (Cfr. All. 2, colonna B). Tali soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti pubblicheranno sui propri siti internet, con adeguata visibilità, le condizioni promozionali di cui alla colonna A dello schema di cui all'Allegato 2².

¹ Definiti dal Regolamento (UE) 2015/751 del 25 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, come i prestatori di servizi di pagamento che stipulano un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario [art. 2, comma 1, n.1)].

² Con riguardo alle condizioni che verranno applicate al termine della proposta commerciale, considerata l'alta personalizzazione delle offerte in essere, non è richiesto di darne pubblicità, ma solo di esplicitarle, attraverso la colonna B dello schema, al singolo cliente per assicurare un elevato livello di trasparenza in coerenza con il disposto dell'art.3 comma 3.

4. L'ABI e l'APSP si impegnano a invitare tutti gli altri Operatori della filiera dei pagamenti propri associati (emittenti di carte, circuiti di pagamento e i diversi operatori che forniscono i servizi tecnici necessari al completamento delle transazioni con carta) a contribuire concretamente ad assicurare il successo delle iniziative commerciali di cui ai commi precedenti.

Articolo 4

(Le attività delle associazioni di categoria degli Esercenti)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli Esercenti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a rendere noti ai propri associati i contenuti del presente Protocollo, nonché a informare su eventuali ulteriori iniziative delle Parti in merito alla mitigazione e alla trasparenza dei costi di accettazione degli strumenti di pagamento elettronici.
2. Si impegnano, insieme alle altre Parti, a contribuire alle attività di cui all'art.2 comma 2.

Articolo 5

(Adesione al Protocollo e relative comunicazioni e monitoraggio)

1. L'associato dell'ABI o dell'APSP che intenda aderire al o recedere dal presente Protocollo ne dà comunicazione alla rispettiva associazione di appartenenza, ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata [abi@pec.abi.it; apsp@pec.it] utilizzando il modulo allegato (Allegato n. 3). Il recesso è comunicato con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
2. L'ABI e l'APSP pubblicano sui propri siti internet e tengono aggiornato l'elenco degli aderenti al presente Protocollo.
3. L'adesione al presente Protocollo da parte degli associati dell'ABI o dell'APSP, espressa ai sensi del comma 1, si intende operativa entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. In particolare, per permettere una ordinata adesione e gestione del presente Protocollo, gli Operatori della filiera dei pagamenti comunicheranno l'adesione entro 30 giorni da quando il presente Protocollo sarà sottoscritto dalle Parti.
4. L'ABI e l'APSP invitano i propri associati aderenti a svolgere le iniziative necessarie a diffondere al pubblico, con apposite azioni di comunicazione e di promozione, quanto concordato all'interno del presente Protocollo e le azioni previste dallo stesso.
5. Gli associati dell'ABI o dell'APSP che strutturano le proprie offerte commerciali secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 3, le rendono pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 e, ai fini di una loro più agevole comparabilità, le trasmettono al contempo a un soggetto (da identificare di comune accordo) per la pubblicazione sul suo sito internet.

Articolo 6

(Adesione successiva di altre Parti)

1. Al presente Protocollo possono aderire ulteriori associazioni di categorie rappresentative degli Esercenti, dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di

pagamento, nonché i singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria, assumendo tutti gli impegni previsti nel presente Protocollo, tramite comunicazione da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo pec [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it]. Il MEF ne informa gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo.

Articolo 7
(Informativa e comunicazione del Protocollo)

1. Il presente Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sui siti internet delle Parti e delle ulteriori associazioni di categoria aderenti, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente Protocollo è valido ed efficace per 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo. Alla conclusione della validità del presente Protocollo, le Parti, a seguito di una valutazione ex-post dell'impatto dell'introduzione delle misure di cui al presente accordo, potranno valutare ulteriori iniziative sul tema in oggetto.

Roma, 27 luglio 2023

Associazione Bancaria Italiana

Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento

CNA

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

FIPE
